

Capitolato d'oneri

Concessione all'installazione presso le sedi AMT, i capilinea ed i parcheggi scambiatori gestiti dall'AMT, di macchine erogatrici di caffè e bevande calde, e di distributori automatici di bibite fredde, snack e merende e di distributori di gelati.

Art. 1. Oggetto e durata della concessione

- 1) Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di caffè e bevande calde, di bibite fredde, snack e merende per la durata di mesi 36 a decorrere dalla data di stipula del contratto, mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di n.21 macchine erogatrici e distributori automatici e l'installazione, manutenzione e, per 6 mesi/anno, di n.4 distributori di gelati, ubicati presso le sedi AMT, i capilinea ed i parcheggi scambiatori gestiti da AMT meglio indicati all'art.3.
- 2) La durata della concessione potrà essere prolungata nel caso in cui l'AMT si dovesse trovare nelle condizioni di non aver potuto aggiudicare la nuova gara. Per i primi quattro mesi, dopo la naturale scadenza, la ditta aggiudicataria non potrà rifiutarsi dal proseguire il contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione. Successivamente si dovrà stipulare un accordo fra le parti. In assenza, la concessione sarà considerata a tutti gli effetti conclusa.
- 3) Per qualsiasi chiarimento sul capitolato di gara e/o per eventuali altre difficoltà le ditte concorrenti potranno prendere contatti con AMT.
- 4) La presente concessione lascia all' AMT la possibilità di riottenere la disponibilità degli spazi utilizzati dall'aggiudicataria per l'installazione delle macchine erogatrici e dei distributori automatici, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e/o per necessità organizzative dell'Azienda, mediante revoca della concessione stessa parziale o totale, senza che la ditta possa richiedere alcun risarcimento. In questo caso sarà restituita, senza alcun interesse, la somma, già versata dall' Aggiudicataria relativa al periodo non goduto.
- 5) Canone totale della concessione costituisce criterio di aggiudicazione della presente procedura, come meglio specificato al successivo Artt 2 e 13.
- 6) La partecipazione alla presente gara, è intesa quale completa, esatta conoscenza ed accettazione di quanto richiesto nel presente capitolato.

Art. 2. Concessione e Contratto

- 1) Al concessionario spettano unicamente le entrate derivanti dalle somministrazioni previste in questo capitolato.
- 2) Il valore del contratto, di durata triennale, sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari mensili offerti dalla ditta aggiudicataria per ogni distributore moltiplicato per i mesi di utilizzo.

Art. 3. Descrizione del servizio, ubicazione delle macchine erogatrici e dei distributori automatici

- 1) Il servizio richiesto prevede le seguenti tipologie:

Tipologia 1: Macchine erogatrici di caffè e bevande calde;

Tipologia 2: Distributori di bibite fredde, snack e merende;

Tipologia 3: Distributori di gelati.

- 2) Le macchine erogatrici ed i distributori automatici dovranno:

- a) consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati e gelati;
- b) essere di anno di fabbricazione non anteriore al 2019;
- c) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore;
- d) essere installati nei locali indicati nella tabella di cui all'art. 3. La collocazione precisa all'interno dei locali indicati sarà concordata con l'AMT;
- e) essere muniti di gettoniera che accetta monete da Euro 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 ed erogare il resto; il pagamento dovrà avvenire anche tramite chiavi elettroniche o altri dispositivi con credito ricaricabile presso la macchina;
- f) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire la assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- g) avere il dispositivo di erogazione protetto e non esposto a contaminazioni;
- h) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il, nominativo ed il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza o malfunzionamento del distributore;
- i) essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, ingredienti, data di scadenza etc. secondo la normativa vigente.

3) I siti attuali in cui saranno installate le macchine erogatrici ed i distributori automatici, tutti compresi in territorio del Comune di Catania, e le loro tipologie e quantità sono riportati nella seguente tabella:

		Tipologia 1	Tipologia 2	Totali	Tipologia 3	Totali
		Macchine erogatrici di caffè e bevande calde	Distributori di bibite fredde, snack e merende		Distributori di gelati per almeno 6 mesi/anno	
1	Via Plebiscito R1	3	2	5	1	6
2	Zona Industriale R8	3	3	6	1	7
3	Parcheggio BRT1	1	1	2	1	3
4	Parcheggio Nesima	1	1	2	1	3
5	Polo Stazione C.le	1	1	2		2
6	Parcheggio Fontanarossa	1	1	2		2
7	Parcheggio Borsellino	1	1	2		2
	Totali per tipologia	11	10	21	4	25

4) L'elenco dei suddetti siti ed il numero dei distributori per sito sono da considerarsi come valori minimi all'atto della gara, ma potranno subire modifiche in aumento o diminuzione;

5) L'AMT si riserva in caso di nuove attivazioni di richiedere l'installazione di distributori nel numero e nelle tipologie che saranno ritenute più opportune.

Art. 4. Obblighi della Ditta Aggiudicataria

- 1) Le ditte partecipanti dovranno considerare che in caso di aggiudicazione avranno l'obbligo di garantire, anche nei nuovi siti, l'installazione e la gestione di quanto sarà richiesto da AMT per garantire un servizio alla propria utenza ed ai propri dipendenti.
- 2) La ditta aggiudicataria, prima della collocazione delle macchine erogatrici, dovrà dare l'evidenza mediante opportuna documentazione rilasciata dalle case costruttrici, che le macchine proposte siano conformi alle caratteristiche di cui all'art. 3 punto lett. b) del presente Capitolato.
- 3) La ditta aggiudicataria potrà richiedere ad AMT di aumentare il numero di macchine erogatrici e di distributori nei diversi siti. Se autorizzata da AMT dovrà pagare il corrispettivo calcolato sulla base del valore dell'offerta e per il numero di mesi (rapportato ai giorni effettivi) fino alla conclusione del contratto, secondo quanto meglio di seguito riportato.
- 4) Nel caso di prolungamento del contratto la ditta aggiudicataria dovrà pagare ad AMT un importo calcolato sulla base del valore offerto, delle macchine installate e della durata del periodo di utilizzo.
- 5) La partecipazione alla gara implica la presa visione e l'accettazione, da parte delle ditte concorrenti, dello stato dei luoghi relativamente ai siti di installazione delle macchine erogatrici e dei distributori automatici.
- 6) Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati. L'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le indicazioni dell'AMT. Il concessionario dovrà rilasciare ad AMT le certificazioni previste dalla legge per gli impianti.
- 7) Al termine del contratto il Concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per l'AMT, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini e pulizie entro il termine di 20 giorni dalla scadenza.
- 8) Il Concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle Autorità competenti per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato. A carico del Concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

Art. 5. Note e Chiarimenti

- 1) Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
- 2) L'AMT si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, etc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.
- 3) L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico del Concessionario.

Art. 6. Modalità di esecuzione del servizio

- 1) Il Concessionario dovrà effettuare almeno un intervento di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori ogni tre giorni lavorativi, e comunque, all'occorrenza assicurare la rigorosa pulizia sia interna che esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.
- 2) La pulizia deve prevedere anche la rimozione e sostituzione dei sacchi di rifiuti che si formano presso le macchine. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in conformità alla legislatura vigente a cura e spese della ditta concessionaria; dovranno essere installati idonei recipienti porta rifiuti, di capacità adeguata al distributore, che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti.
- 3) Il servizio dovrà essere affidato e svolto da persone, in regola con le disposizioni di legge.
- 4) I distributori devono essere sempre sufficientemente carichi di prodotti per garantire il servizio agli utenti.

Art. 7. Verifiche e controlli

- 1) L'AMT avrà la facoltà di controllare, o far controllare, i prodotti nei distributori al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate dalla ditta e alle norme di legge. L'accettazione dei prodotti da parte di AMT non solleva, comunque, la ditta dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi dei prodotti forniti. Eventuali prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della ditta concessionaria. L'AMT potrà chiedere la sostituzione o la non erogazione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.
- 2) Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti scaduti. Una tale evenienza costituisce motivo di annullamento del contratto per gravissima inadempienza del Fornitore.
- 3) In caso di chiamata (a mezzo telefono, fax o posta elettronica) per guasto e/o per esaurimento anche parziale di prodotti e/o ingredienti il Concessionario deve intervenire almeno entro 6 ore lavorative dalla chiamata. In tutti i giorni dell'anno dovrà assicurare, almeno dalle ore 8,00 alle ore 17,00, la reperibilità di un operatore da rintracciare, per l'eventuale pronto intervento, anche telefonicamente. Il numero telefonico dovrà essere comunicato all'AMT prima dell'inizio del contratto e l'eventuale modifica dovrà essere immediatamente comunicata.

Art. 8. Tempi di installazione

- 1) Entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto o di apposita comunicazione, la ditta concessionaria dovrà installare i distributori convenuti.
- 2) Il concessionario dovrà installare o disinstallare, entro 30 giorni, eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti, secondo le richieste di AMT.

Art. 9. Prodotti di consumo

- 1) I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, non scaduti, e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.
- 2) La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche minime dovranno essere le seguenti:

a) CAFFÈ: di prima qualità macinato all'istante e con grammatura minima di gr.7 di caffè per ogni erogazione. La miscela di caffè deve essere composta dall' 80% di qualità robusta e 20% di qualità arabica oppure da cialde della marca Lavazza o Borbone. Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati. Per la preparazione del caffè deve essere utilizzata acqua a norma di legge trattata con il metodo HCCP.

b) BEVANDE CALDE (escluso caffè) E CAFFÈ MACCHIATO (marca: Nestlé, Ristora o equivalenti):

- Latte: grammatura minima di gr.8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- Cappuccino: almeno gr.8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- Thè: almeno gr.14 di the in polvere per ogni erogazione;
- Cioccolato: almeno gr.20/24 cacao in polvere per ogni erogazione;
- Latte macchiato: almeno gr.6/8 di latte in polvere e gr.7/9 di caffè per ogni erogazione;
- Caffè macchiato: almeno gr.7/9 di caffè per ogni erogazione;
- Caffè d'orzo: almeno gr.7 di caffè d'orzo per ogni erogazione;

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati. Per la preparazione delle bevande deve essere utilizzata acqua a norma di legge trattata con il metodo HCCP.

c) ACQUA IN P.E.T. da 0,5 lt:

- Acqua minerale naturale, frizzante e poco frizzante (Marca: Vera, Lete, San Benedetto, Fontalba, o equivalenti) in bottiglie da 0,5 lt.

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati.

d) BEVANDE IN LATTINA da 33 cl.:

- contenuto minimo bevanda fredda di prima qualità (Marca: San Pellegrino, Nestlé, Fanta, Coca Cola, Tomarchio o equivalenti) in lattina da 33 cl.

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati.

e) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI da cl.20:

- contenuto minimo bevanda fredda di prima qualità in tetrapak e altre confezioni da 20 cl. (Marca: Santal, Zueg, Condorelli o equivalenti).

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati.

f) MERENDINE DOLCI (Marca: Ferrero, Mulino Bianco, Loacker, Vincenzi, Saiwa, Nestlé, Cameo, Ritter Sport, Condorelli, Dais, Mars o equivalenti).

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati.

g) MERENDINE SALATE (Marca: Salati preziosi, Saiwa, Gran Pavesi, Cameo, Parmareggio o equivalenti).

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati.

h) GELATI

- gelati di prima qualità confezionati singolarmente principalmente cornetto e biscotto (Algida, Motta o equivalenti).

Nel caso di prodotti di diversa marca, gli stessi dovranno prima essere provati dall'AMT ed autorizzati.

3) Il Concessionario dovrà produrre, come dichiarazione, in sede di gara, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e del prezzo fissato entro gli importi fissati all'art.10.

4) Si ribadisce che i prodotti che saranno utilizzati per l'erogazione dovranno essere delle marche sotto elencate. Nel caso in cui la ditta partecipante volesse utilizzare prodotti di marche diverse purché equivalenti, dovrà prima sottoporli in prova all'AMT che potrà autorizzarli o meno.

L'AMT si riserva comunque di richiedere al Concessionario la sostituzione di prodotti anche se la marca è presente nel sopra riportato elenco.

Tale necessità deriva evidentemente dall'eventuale mancato gradimento da parte degli utilizzatori.

Art. 10 Specifiche tecniche minime delle macchine distributrici

I distributori automatici devono:

- a) consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati (snack);
- b) avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.1.2019
- c) accettare come strumento di pagamento le monete ed essere tutti muniti di servizio di "rendiresto" in moneta contante;
- d) segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- e) garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- f) prevedere anche un sistema di pagamento elettronico, utilizzabile con specifico dispositivo personale dell'utente (es. chiavetta con microchip/RFID); in tal caso il dispositivo può essere fornito all'utente con un eventuale deposito cauzionale di max di € 3,00;
- g) consentire all'utente la completa possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- h) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- i) avere le superfici, che possono venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e conforme alle normative vigenti;
- l) essere collocati ad adeguata distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;
- m) essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- n) essere dotati di una targhetta riportante il recapito telefonico del referente del Concessionario a cui rivolgersi in caso di urgenza o malfunzionamento della macchina;
- o) avere un'adeguata e costante autonomia di bicchierini e palette;
- p) essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;

- q) essere dotati di interruttore magnetotermico con blocco differenziale che interviene anche in caso di incendio;
- r) essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
- s) essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigoriferi utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- t) essere rispondenti a tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane sia europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica e di disciplina fiscale, con particolare riguardo alle norme:
- D.Lgs.81/2008 *"Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro"*;
 - D.Lgs. n. 17/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/42/CE"*;
 - Norma CEI EN 606635 -2-75 *"Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"*;
 - L. n. 283/1962 *"Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"* e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/1980;
 - Regolamento (UE) N. 1169/2011 *"Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"*;
 - D.Lgs 127/2015 *"Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23"* con particolare riguardo all'art.2 *"Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi."*

Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire all'A.M.T Catania S.p.A., prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Art. 11. Prezzo dei prodotti di consumo

- 1) Per gli utenti il prezzo dovrà essere contenuto entro gli importi indicati per tipologia dei seguenti prodotti:

		Prezzi massimi
A	CAFFE'	0,50
B	BEVANDE CALDE (escluso caffè) E CAFFE MACCHIATO	0,50
C	ACQUA IN P.E.T. da 0,5 lt	0,50
D	BEVANDE IN LATTINA da 33 cl.	0,80
E	BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cl.20	0,60
F	MERENDINE DOLCI	0,60

G	MERENDINE SALATE	0,60
H	GELATI (CORNETTO E BISCOTTO)	1,60

2) Per i dipendenti dell'AMT, utilizzando la chiavetta ricaricabile, ai prezzi verrà applicato uno sconto tra il 10 e il 20% per ogni tipologia dei seguenti prodotti, ed i prezzi massimi dovranno essere i seguenti:

		Prezzi massimi
A	CAFFE'	0,40
B	BEVANDE CALDE (escluso caffè) E CAFFE MACCHIATO	0,40
C	ACQUA IN P.E.T. da 0,5 lt	0,40
D	BEVANDE IN LATTINA da 33 cl.	0,70
E	BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cl.20	0,50
F	MERENDINE DOLCI	0,50
G	MERENDINE SALATE	0,50
H	GELATI (CORNETTO E BISCOTTO)	1,50

3) La revisione dei prezzi non è ammessa, pertanto i prezzi non potranno subire aumenti nel corso della validità del contratto.

Art. 12. Verifica dei requisiti

Le dichiarazioni rese in sede di gara dal vincitore saranno successivamente verificate da AMT. Qualora esse non fossero corrispondenti a quanto verificato, l'AMT procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed procedere secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 13. Modalità di presentazione offerta

Nell'offerta le ditte concorrenti dovranno indicare il canone mensile che si impegnano a versare ad AMT, espresso in cifre e lettere, per la concessione di ogni distributore da allocare.

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta entro il termine e con le modalità indicate nella lettera di invito.

Art. 14. Aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo al concorrente che avrà presentato il valore più alto del "K", calcolato secondo la seguente formula:

$$K = A \times 11 \times 12 + B \times 10 \times 12 + C \times 4 \times 6$$

Dove:

K = Valore totale annuo dell'offerta.

A = importo unitario del canone mensile offerto per ogni macchina erogatrice di caffè e bevande calde - Tipologia 1 (n. 11);

B = importo unitario del canone mensile offerto per ogni distributore di bibite fredde, snack e merende - Tipologia 2 (n. 10);

C = importo unitario del canone mensile offerto per ogni distributore di gelati - Tipologia 3 (n. 4)

Gli importi unitari relativi ai canoni mensili delle tre diverse tipologie devono essere superiori ad € 65,00 fermo restando che possono essere diversi tra loro.

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta entro il termine e con le modalità indicate nella lettera d'invito.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Art. 15. Corrispettivo fisso e spese di esercizio

1) Saranno a carico del Concessionario gli eventuali lavori di impiantistica connessi all'installazione; essi dovranno essere opportunamente certificati, come previsto dalla legge;

2) Saranno a carico di AMT le spese per la fornitura dell'energia elettrica;

3) Il concessionario corrisponderà ad AMT il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi mensili offerti, oltre Iva, per ciascun distributore effettivamente installato.

4) A maggior chiarimento il corrispettivo sarà calcolato moltiplicando per 36 (mesi) i prezzi mensili offerti per il numero di macchine erogatrici e di distributori di tipologia 1 e di tipologia 2 installati. A questo valore andrà aggiunto l'importo ottenuto moltiplicando il prezzo offerto per i distributori di tipologia 3 per 18 (mesi) e per il numero di distributori installati. Qualora l'aggiudicatario volesse tenere in esercizio tali distributori per un periodo superiore ai 6 mesi/anno dovrà riconoscere ad AMT le differenze calcolate secondo l'offerta ed il numero di mesi di maggior utilizzo.

5) L'ammontare complessivo del corrispettivo, Iva compresa, calcolato come meglio sopra riportato, dovrà essere pagato in sei rate di uguale importo. Le rate dovranno essere pagate entro il termine massimo di quindici giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura che avverrà con la seguente cadenza: la prima entro 15 gg. dalla data di stipula del contratto, la seconda entro 6 mesi da tale firma, la terza entro 12 mesi, la quarta entro 18 mesi, la quinta entro 24 mesi, la sesta entro 36 mesi. Nel caso di aumento delle macchine erogatrici e di distributori il corrispettivo dovuto sarà pagato seguendo il medesimo criterio.

6) Ogni altra spesa sarà a carico del Concessionario.

Art. 16. Cauzione

L'offerta è corredata da:

1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art.17. Risoluzione del contratto

1) L'AMT potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio quali, ad esempio: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamenti, erogazioni di alimenti scaduti.

b) In caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva di AMT.

2) Nel caso di rescissione del contratto l'AMT potrà decidere di fare subentrare la seconda ditta in graduatoria per garantire la continuità del servizio.

3) Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, le stesse saranno formalmente contestate al Concessionario inadempiente. Dopo n.3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute giustificazioni o non siano state accolte dall'AMT tali giustificazioni, la stessa potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva, i maggiori costi che l'AMT dovrà sostenere per assicurare il servizio di ristoro ed il risarcimento dei danni derivanti.

Art. 18. Penali

1) AMT si riserva di applicare le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, per:

a) ogni ritardo rispetto alla frequenza ordinaria di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei prodotti: € 50,00 per giorno di ritardo (dopo 3 applicazioni il contratto potrà essere rescisso);

b) mancata o insufficiente pulizia dei distributori: € 200,00 per evento (dopo 3 applicazioni il contratto potrà essere rescisso);

c) in caso di contestazioni al Concessionario in merito all'esatto adempimento delle prestazioni ed osservanza degli obblighi previsti in dipendenza di inconvenienti: penale di € 50,00 a contestazione;

d) nel caso di utilizzo di prodotti non coincidenti con quelli dichiarati in gara (a meno che siano stati autorizzati da AMT), sarà applicata una penale di € 500,00 e si potrà procedere alla risoluzione del contratto. Analoga sanzione nel caso di utilizzo di prodotti scaduti, con immediata rescissione del contratto.

Le contestazioni relative a qualsiasi inadempimento saranno comunicate dall'AMT al Concessionario per raccomandata AR.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso in cui gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario, ma che dallo stesso dovranno essere dimostrate.

Art.19. Sub affidamento e variazioni della ragione sociale

- 1) Non è ammesso il sub affidamento del contratto.
- 2) L'aggiudicatario dovrà comunicare ad AMT qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Art.20. Modifiche al numero di distributori

- 1) Durante lo svolgimento del contratto, l'AMT si riserva la possibilità di richiedere spostamenti dei distributori installati per esigenze motivate, con oneri a carico del concessionario. Si riserva inoltre di richiedere l'installazione di ulteriori distributori anche in altri siti. Per cause di forza maggiore potrà richiedere la diminuzione del numero di distributori installati.
- 2) In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato per il periodo contrattuale residuo, sulla base degli importi d'offerta.

Art. 21. Variazioni di generi rispetto all'offerta

- 1) Il Concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta di AMT, sostituire alcuni prodotti con altri della stessa marca o di altre marche, purché la qualità del nuovo prodotto non sia inferiore al precedente. Avrà comunque l'obbligo di far provare all'AMT i nuovi prodotti ed attendere autorizzazioni scritte prima di apportare qualsiasi modifica agli stessi.
- 2) I prodotti indicati nell'art. 9 o sostituiti come sopra previsto, dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Art. 22. Osservanza delle leggi e del capitolato

La concessione dovrà essere eseguita con la rigorosa osservanza delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 23. Stipulazione del contratto e spese contrattuali

- 1) La stipula del contratto avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva. La stipula avverrà mediante relativo documento sottoscritto tra le parti anche digitalmente.
- 2) Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 24. Assicurazione ed altri obblighi dell'appaltatore

- 1) Il Concessionario è il solo responsabile della custodia e conservazione dei propri materiali che si trovino per conto del Concessionario nei locali messi a disposizione dall'AMT.
- 2) L'AMT è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni a terzi, animali o cose, provocati dall'uso dei distributori, e per i furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.
- 3) Il Concessionario sarà obbligato a risarcire l'AMT di tutti i danni, sia diretti che indiretti che possano comunque ed a chiunque derivare nel corso del periodo di validità della concessione e del ritiro delle macchine erogatrici e dei distributori.
- 4) Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui sarà tenuta a fornire copia ad AMT nei termini dalla stessa richiesti e comunque prima dell'inizio delle attività.

Art. 25. Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1) L'AMT non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'espletamento delle attività scaturenti dalla presente gara. La ditta aggiudicataria si assume altresì ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose che dovessero derivare all'AMT, al suo personale e a terzi in dipendenza delle citate attività.
- 2) La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 3) In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. La Ditta aggiudicataria deve dichiarare unitamente ai documenti di gara, di conoscere perfettamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, sollevando l'AMT da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Art. 26. Norme di sicurezza

- 1) L'aggiudicataria deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ed è tenuta all'adozione di tutte le misure per la rimozione e/o la riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.
- 2) Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relativi misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi della sicurezza da interferenza.

Art. 27. DUVRI

- 1) Relativamente al presente capitolato, l'AMT Catania SpA ha rilevato come rischi da interferenza esclusivamente quelli legati al transito di autobus ed altri veicoli all'interno delle rimesse anche nei pressi delle zone interessate allo scarico dei materiali necessari al "caricamento" delle macchine erogatrici e dei distributori automatici.

Poiché tali operazioni sono previste nelle ore diurne non sono stati previsti costi per la sicurezza ma viene raccomandato quanto segue:

- a) rispettare il senso di marcia dei veicoli all'interno della rimessa;



- b) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- c) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- d) non effettuare operazioni di carico e scarico al di fuori delle zone previste, nei pressi delle macchine e rogoatrici e dei distributori automatici.

Art. 28. Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto a pena di nullità.

Art. 29. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato speciale è competente il Foro di Catania.